



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**264** del **24 luglio 2018** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Criteri generali per la formazione di un elenco di imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici).

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia - Ca'Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
X		Renato	BORASO	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore
	X	Paola	MAR	Assessore
X		Paolo	ROMOR	Assessore
X		Simone	VENTURINI	Assessore
	X	Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
X		Michele	ZUIN	Assessore

8 2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità

N. 264 - Criteri generali per la formazione di un elenco di imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici).

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Gare e contratti, di concerto con l'Assessore alle Società Partecipate

Premesso che:

- il comune di Venezia è destinatario di importanti finanziamenti legati a diverse linee di intervento statale e comunitario, quali "Il patto per lo sviluppo della città di Venezia", il "PON METRO", l'"Accordo di programma MISE", il "Bando periferie", che, insieme alla parte di risorse proprie, si sono tradotti a livello programmatico con l'approvazione del "*Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020*", allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 2017;

- l'insieme degli interventi programmati comporta un'ingente attività di progettazione e gestione delle procedure di realizzazione e in particolare di espletamento di procedure di gara nel rispetto del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e delle linee guida ANAC;

- gran parte degli interventi programmati prevedono un importo di lavori inferiore al milione di euro e sono pertanto affidabili mediante procedura negoziata con consultazione di un numero ristretto di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, ai sensi dell'art. 36 del Codice citato; tale procedura consente di semplificare e pertanto accelerare l'individuazione del contraente rispetto ad una procedura ordinaria e si ritiene strumento opportuno da utilizzare in considerazione dell'elevato numero di gare da espletare nel prossimo triennio.

Tenuto conto che:

- L'ANAC ha approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice, con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, l'aggiornamento delle Linee Guida n. 4, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" (pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);

- come ricorda l'ANAC nelle citate linee guida, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (**criteri di sostenibilità energetica e ambientale**) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Inoltre va garantito il principio specifico della **rotazione**, "*degli inviti e degli affidamenti*", che comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;

- nelle citate linee guida ANAC, con particolare riguardo al principio di rotazione, si osserva che esso si applica qualora l'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti

abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Per questa ragione la stazione appaltante può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia;

- per quanto riguarda il tema dell'affidamento o del reinvito allo stesso contraente, ricordato che si tratta di ipotesi di carattere eccezionale e che richiedono un onere motivazionale più stringente, l'ANAC afferma che la stazione appaltante può motivare tale scelta "in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del **grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale** (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della **competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento" nonché "dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'**affidabilità** dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";

- anche la giurisprudenza ha affermato che il principio di rotazione non ha carattere assoluto, ma relativo, poiché il principio di massima partecipazione (che è alla base di quello di rotazione) è servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza, che deve avere carattere prevalente (ad es. T.A.R. Toscana, sez. II, 22 dicembre 2017, n. 1665).

Valutato che

sulla base delle previsioni citate, possa essere formato, previo avviso pubblico, un elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che applichi il principio di rotazione secondo i seguenti criteri:

a) **per fasce di importo**, che possono corrispondere alle **classifiche di importo del sistema di qualificazione SOA**:

- importo di lavori fino a 258.000 euro (I classifica)
- importo di lavori da 258.001 a 516.000 euro (II classifica)
- importo lavori da 516.001 a 1.000.000 euro (III classifica);

b) inoltre, che la rotazione avvenga, per ogni fascia di importo, per **categorie dei lavori** (OG1, OG2, ecc.), intendendo la categoria come identificativa della "**commessa identica o analoga**", secondo le indicazioni dell'ANAC;

c) l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e possa essere motivato con riferimento al **grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale** (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della **competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa circa l'**affidabilità** dell'operatore economico; possa quindi essere introdotto, fra i criteri di reinvito, un sistema semplificato di **rating d'impresa**, (peraltro previsto dal Codice dei contratti Pubblici, anche se non ancora operativo) basato sul rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

Valutato inoltre che

poiché tra i principi generali le linee guida ANAC citate ricordano (essendo previsti nell'art. 30 comma 1 e 34 del Codice) anche i criteri di "**sostenibilità energetica e ambientale**", possano essere introdotti criteri di preferenza, in quota percentuale sul totale degli inviti, per quelle imprese che dimostrino di avere sede operativa (o anche i fornitori di materie prime) a minore distanza dal cantiere di lavoro, perché è ragionevole presumere che la loro attività produca meno emissioni inquinanti, dovendo coprire minori distanze con i mezzi d'opera o di trasporto dei materiali e delle maestranze. Tale criterio di preferenza inoltre, in linea con le indicazioni delle direttive europee, del Codice dei Contratti pubblici e delle linee guida ANAC, agevola la partecipazione delle micro, piccole medie imprese le quali, per dimensioni e attività caratteristiche, tendono ad operare nell'ambito territoriale di appartenenza.

Ritenuto

di estendere tali criteri generali anche alla formazione e funzionamento degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro di competenza delle società controllate dal Comune.

Visto

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici

il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni

le linee guida ANAC n. 4, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, (pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo 2018)

il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e successive modificazioni e integrazioni

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni

lo Statuto comunale

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Delibera

1. di approvare gli indirizzi per la formazione e di un elenco di imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

1.1. che per l'utilizzo di tale elenco sia applicato il principio di rotazione secondo i seguenti criteri:

a) la rotazione negli inviti e negli affidamenti avvenga **per le seguenti fasce di importo:**
- importo di lavori fino a 258.000 euro (I classifica)
- importo di lavori da 258.001 a 516.000 euro (II classifica)
- importo lavori da 516.001 a 1.000.000 euro (III classifica);

b) che la rotazione avvenga, per ogni fascia di importo, per **categorie dei lavori** (OG1, OG2, ecc.), intendendo la categoria come identificativa della "**commessa identica o analoga**", secondo le indicazioni dell'ANAC;

c) l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e possa essere motivato con riferimento al **grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale** (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della **competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa circa l'**affidabilità** dell'operatore economico; sia quindi introdotto, fra i criteri di reinvido, un sistema semplificato di **rating d'impresa**, basato sul rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

1.2. venga utilizzato un criterio di preferenza, in quota percentuale sul totale degli inviti, per quelle imprese che dimostrino di avere sede operativa (o anche i fornitori di materie prime) a minore distanza dal cantiere di lavoro.

2. che i criteri di formazione e utilizzo dell'elenco di cui sopra costituiscano indirizzi cui devono attenersi anche le società controllate dal Comune nella formazione e nell'utilizzo dei propri elenchi di operatori economici per gli affidamenti di lavori d'importo inferiore al milione di euro.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DG 264/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO